

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ
(art. 26 Regolamento (Ue) 2016/679)

Tra le sottoscritte parti

- **Global Pharmacies Partner S.r.l.**, c.f. e p.iva 05484320964, con sede legale in Milano, via Cesare Battisti, 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito "GPP");
- **Global Pharmacies Partner Health S.r.l.**, c.f. e p.iva 05984040963, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via Leopardi, 31 (di seguito "GPPH");
- **Global Pharmacies Partner Service S.r.l.**, c.f. e p.iva 07791380962, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano, via Leopardi, 31 (di seguito "GPPS");
- **Farmaroc S.r.l.**, c.f. e p.iva 07335230723, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Molfetta (BA), viale Pio XI, 48 (di seguito "Farmaroc")

(GPP, GPPH, GPPS e Farmaroc sono denominate singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) GPP svolge attività di assunzione, gestione ed eventuale dismissione di partecipazioni di società e attività di coordinamento delle stesse (di seguito anche la "Capogruppo");
- b) GPPH svolge attività di distribuzione, commercializzazione e promozione di prodotti farmaceutici, OTC, medical devices, integratori alimentari e cosmetici (di seguito anche la "Controllata");
- c) GPPS svolge attività di promozione della vendita di prodotti farmaceutici, cosmetici e integratori alimentari su tutto il territorio nazionale (di seguito anche la "Controllata");
- d) Farmaroc svolge attività di creazione, produzione, di commercializzazione, l'importazione e l'esportazione e la rappresentanza di prodotti farmaceutici, OTC, integratori alimentari e cosmetici, anche se prodotti da altri (di seguito anche la "Controllata");
- e) l'espletamento delle attività sopra descritte da parte della Capogruppo e delle Controllate comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il "Regolamento");
- f) l'art. 3, paragrafo 1 n. 19) del Regolamento definisce un "gruppo imprenditoriale" come "un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate";
- g) l'art. 26 del Regolamento in materia di "Contitolari del trattamento" dispone:
 - 1. *"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito"*

u

all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. *L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.*
 3. *Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.”;*
- h) con il presente accordo le Parti intendono dunque instaurare tra loro un rapporto di contitolarità del trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- i) nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, le Parti dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

CON IL PRESENTE ATTO

Articolo 1. Oggetto

1.1. Con il presente accordo le Parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi in ordine ai trattamenti che vengono espletati nell'esercizio delle sopradescritte attività. Determinano altresì le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente accordo le Parti stabiliscono, infine, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

Articolo 2. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

2.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e modalità del trattamento di dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

we

2.2. In particolare, con il presente accordo i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e gestione dei rapporti con i contraenti; per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2.3. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento sarà redatta e fornita dalla Parte interessata, la quale dovrà precisare nell'informativa medesima, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la contitolarità del trattamento con le altre Parti.

2.4. Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dai contraenti o utenti saranno gestiti in via esclusiva da GPP restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuno dei Contitolari ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento, evocando ciascun Titolare, indipendentemente dall'altro, dinanzi all'Autorità Nazionale di Controllo (ANC) e/o la giustizia nazionale.

2.5. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente accordo.

2.6. Con il presente accordo, i Contitolari del trattamento si impegnano, infine, a designare un referente quale punto di contatto per gli interessati.

Articolo 3. Ambito di contitolarità

3.1. Con il presente accordo le Parti assumono la qualità di Contitolari del trattamento e dichiarano, in merito al trattamento dei dati personali, di condividere mezzi e finalità, strutture e risorse ed in particolare:

- le banche dati dei clienti e dei fornitori;
- la banca dati dei lavoratori;
- le finalità del trattamento dei dati personali ciascuna con le proprie specificità legate alle attività concretamente svolte;
- i mezzi del trattamento e le modalità del trattamento di dati personali;
- la politica di conservazione dei dati;
- lo stile e le modalità di comunicazione delle informative art. 13 Regolamento;
- la procedura di gestione dei consensi;
- la formazione dei soggetti autorizzati;
- un regolamento sull'uso degli strumenti informatici per il personale;
- la gestione delle comunicazioni e nomine dei responsabili art. 28 Regolamento;
- la tenuta dei registri del trattamento art. 30 del Regolamento;
- le procedure in caso di trasferimento dei dati fuori UE;

ue

- gli strumenti e i mezzi utilizzati per l'attuazione delle decisioni e in parte anche per l'operatività dei Contitolari soprattutto in relazione alle misure di sicurezza fisiche, organizzative e tecniche;
- l'approccio basato sul rischio;
- i profili e la politica di sicurezza dei dati personali e la procedura del Data Breach;
- la gestione della procedura di esercizio dei diritti dell'interessato;
- una raccolta congiunta delle procedure sulla protezione dei dati personali attraverso il condiviso Modello privacy.

3.2. In particolare i Contitolari si impegnano a:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente in linea con i principi costituzionali e con la normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento e solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste, comprese quelle per ottemperare agli obblighi di legge;
- raccogliere i dati personali limitandosi a quelli indispensabili per effettuare le attività (dati personali pertinenti e limitati);
- trattare i dati personali secondo i principi di trasparenza per le sole finalità specifiche ed espresse nelle proprie informative;
- adottare processi di aggiornamento e di rettifica dei dati personali trattati per assicurarsi che i dati personali siano, per quanto possibile, corretti e aggiornati;
- conservare e tutelare i dati personali di cui è in possesso con le migliori tecniche di preservazione disponibili, anche utilizzando contratti di servizio con fornitori che presentino garanzie sufficienti sulla sicurezza dei trattamenti e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato;
- garantire il continuo aggiornamento delle misure di protezione dei dati personali. Tale impegno sarà costantemente seguito nell'ambito del principio di responsabilizzazione mettendo in atto, con costanza, misure tecniche e organizzative adeguate e politiche aziendali idonee, per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento tenuto conto dello stato dell'arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti;
- rendere chiare, trasparenti e pertinenti le modalità di trattamento dei dati personali e la loro conservazione in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza;
- erogare formazione e fornire informazioni ai propri soci e al proprio personale e ai propri collaboratori, sulla base della mansione espletata, in merito ai principi di liceità e correttezza

u

- a cui deve conformarsi la presente politica per la protezione dei dati personali e il trattamento dei dati personali nonché il rispetto delle misure di salvaguardia adottate;
- favorire lo sviluppo del senso di responsabilizzazione e la consapevolezza dell'intera organizzazione verso i dati personali, visti come dati di proprietà dei singoli interessati;
 - assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla tutela dei dati personali aggiornando eventualmente la gestione della protezione dei dati personali;
 - prevenire e minimizzare, compatibilmente con le risorse aziendali disponibili, l'impatto di potenziali violazioni o trattamenti illeciti e/o dannosi dei dati personali.

Articolo 4. – Diritti degli interessati

4.1. Le Parti convengono che i punti di contatto tra i Clienti e i Contitolari è la struttura di GPP per il mezzo dei presenti contatti:

GPP

- telefono: (+39) 02.49 53 87 00;

- fax: (+39) 02.48 51 33 30;

- e-mail: segreteria@gppitaly.it;

- PEC: gppsrl@pec.it; (GPP S.r.l.); gpphsrl@pec.it (GPPH S.r.l.); gpp.service@legalmail.it (GPPS S.r.l.); farmaroc@pec.egn.it (Farmaroc S.r.l.);

Resta inteso tra le parti che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun contitolare del trattamento.

Articolo 5. – Sicurezza delle informazioni

5.1. Il Contitolare è tenuto a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati nell'ambito del rapporto di contitolarità, conformemente al piano della sicurezza adottato dal Gruppo. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione al Titolare.

5.2. Il Contitolare adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. Il Contitolare eseguirà un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Articolo 6. - Risoluzione

6.1. In caso di inadempimento di una delle Parti degli obblighi derivanti dal presente accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa per la sua gravità renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

ve

6.2. Il presente accordo potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti o anche di una sola Parte di interrompere l'accordo di contitolarità, con preavviso di mesi 3 (tre) al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto tra le Parti.

Milano, 29 marzo 2019

Global Pharmacies Partner S.r.l.

Global Pharmacies Partner Health S.r.l.

Global Pharmacies Partner Service S.r.l.

Farmaroc S.r.l.

